

SENT 14977/23
N.RG 37717 / 2020

REP 5508/23



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Roma
2^ SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace di Roma Dott. MARIATERESA GITTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 37717 / 2020 Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2020

TRA

Parte istante: [REDACTED] MASSIMO - [REDACTED]
rappr. e dif. dall'Avv. ANDREA RUOCCO- RCCNDR76P11C514A
giusta procura alle liti in atti,

E

Controparte: IBL BANCA SPA - 00452550585
rappr. e dif. dall'Avv. [REDACTED]
giusta procura alle liti in atti,

OGGETTO: Adempimento contrattuale

Conclusioni: come da verbale d'udienza del 27/03/2023 , da intendersi qui
integralmente trascritte.

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

[REDACTED] Massimo ha citato in giudizio l'IBL Banca per sentirla condannare al pagamento della somma di € 3.306,22 per le commissioni e le spese connesse al finanziamento stipulato con cessione del quinto anticipate e non restituite in virtù dell'avvenuta estinzione anticipata dello stesso, oltre rivalutazione ed interessi.

Si è costituita l'Ibl formulando eccezione di incompetenza per valore e contestando il diritto alla restituzione dei costi fatto valere dall'attore.

Preliminarmente si rileva che l'eccezione di incompetenza per valore del Giudice adito va rigettata perchè infondata. L'art. 7 del C.p.c. prevede che il Giudice di Pace è



mantenendo, al contempo, fermo lo status quo ante e, quindi, la ripetibilità dei soli costi *recurring* non maturati – per i contratti anteriori al 25 luglio 2021. Tale risultato era ottenuto mediante il richiamo alle norme secondarie della Banca d'Italia che avallano l'interpretazione in base alla quale i costi soggetti a riduzione sarebbero i costi *recurring* e valorizzano, correlativamente, i doveri di trasparenza.

Tale impostazione è stata ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza richiamata, e, pertanto, al consumatore spetta sia il rimborso dei costi, cosiddetti "recurring" che di quelli up front.

La domanda va, dunque, accolta.

Le spese processuali, in conseguenza della novità della questione trattata, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale richiamata intervenuta successivamente all'instaurazione del giudizio vengono parzialmente compensate tra le parti e liquidate perciò in misura ridotta del 50%.

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

██████████ MASSIMO ,

nei confronti di

IBL BANCA SPA ,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

Accoglie la domanda e, per l'effetto condanna, l'IBL Banca spa, in persona del legale rappresentante, al pagamento della somma di € 3.306,22 in favore dell'attore oltre alle spese di lite che liquida in € 639,00 per compensi oltre accessori di legge ed € 125,00 per spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, li 9-7-2023

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

Dott. MARIATERESA GITTO

